



Direzione Regionale delle Marche

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE– EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2,
PER LE SEDI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE MARCHE**

CIG: Z3E3129BA8

ART. 1- OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto dell’affidamento è il servizio di sanificazione effettuato mediante nebulizzazione a macchina di perossido di idrogeno e sali di ammonio degli ambienti all’interno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate nella regione Marche, laddove sia stata accertata la permanenza di persone riscontrate positive al tampone per il Coronavirus.

Il servizio in questione è descritto nel dettaglio nel capitolato e nella ulteriore documentazione di gara.

L’affidatario si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato e nella propria offerta economica, il servizio richiesto.

L’ Aggiudicataria sarà tenuta ad accettare gli ordini di sanificazione fino a concorrenza del massimale stabilito: al riguardo si precisa che l’Agenzia richiederà via via gli interventi che si renderanno necessari senza che sussista nessun obbligo di esaurimento del massimale stabilito.

Le condizioni contrattuali contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’affidatario. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

ART. 2- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nell’effettuazione di interventi su specifica richiesta della Direzione Regionale Marche nella quale verranno indicate le sedi oggetto di sanificazione e le superfici da trattare.

ART. 3 – INFORMAZIONI GENERALI

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- termine di validità dell’offerta.

ART. 4 – VALORE E DURATA APPALTO

Il valore dell’appalto è pari ad €20.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, che sono quantificati in €500.

Gli oneri di sicurezza aziendali rappresentano una componente dell’offerta economica e non costituiscono un corrispettivo aggiuntivo a carico dell’Agenzia: devono essere indicati nell’apposito campo dell’offerta economica dell’RDO - MEPA in sede di formulazione dell’offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00).

Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L.06/07/2012 n.95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, l'Amministrazione recederà dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo del dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, qualora successivamente al perfezionamento del documento di stipula sia attivata una Convenzione Consip alla quale l'Amministrazione debba aderire o la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica comunichi la stipula un contratto centralizzato che abbia ad oggetto l'affidamento dello stesso servizio.

Il contratto, nei limiti dell'importo massimale previsto, avrà durata di mesi 15 a decorrere dalla stipula che avverrà, in forma telematica per mezzo del Sistema Consip.

Il contratto sarà regolato dal Capitolato, dalle presenti Condizioni particolari di RDO e di contratto, dalla ulteriore documentazione allegata alla RDO, dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalla normativa vigente.

L'aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordini non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere l'importo massimale previsto.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. **Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nel “modulo autocertificazione imprese”.**

Non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.

I requisiti saranno verificati preliminarmente all'assegnazione dell'appalto.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- Previsti alle lettere a) ed e) dell'art. 1 comma 1 del D.M. 274/97 e dal D.L. 7/2007 e s.m.i.
- Idoneità tecnico professionale dell'impresa ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 81/08

In particolare la ditta dovrà individuare il “preposto alla gestione tecnica” di cui all'art. 2 del D.M. 274/97. Il nominativo dovrà essere comunicato prima della stipula del contratto.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Fatturato aziendale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad €30.000,00 al netto dell'IVA (tale importo deve essere raggiunto in ognuno dei tre esercizi suddetti).

ART. 6 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, nei modi previsti della normativa in vigore al momento dell'avvio della RDO sul portale MEPA.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Vengono allegati alla RDO:

- capitolato tecnico
- condizioni particolari di RDO e di contratto
- elenco immobili
- regole di comportamento art.26 comma 3 DLgs81/08
- moduli autocertificazione imprese
- informativa privacy
- MOD. 4 operatore economico
- patto d'integrità

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:

- moduli autocertificazioni impresa;
- patto d'integrità;
- dichiarazione MOD. 4 – operatore economico
- capitolato tecnico
- condizioni particolari di RDO e di contratto
- regole di comportamento art.26 comma 3 DLgs81/08

Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, insieme al/ai documento/i d'identità del/dei sottoscrittori delle dichiarazioni.

ART. 9 – OFFERTA ECONOMICA

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO.

Nell'offerta economica generata dal MEPA dovrà essere indicata la percentuale di ribasso da applicare sugli importi per la sanificazione al mq. posti a base d'asta e riportati al paragrafo 3.5 del capitolato.

Il medesimo ribasso offerto sarà applicato a ciascuna base d'asta.

Il massimale contrattuale per gli interventi è pari ad € 20.000,00 oltre a € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso.

Pertanto, in sede di offerta, sarà richiesto di indicare un unico ribasso percentuale.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nell'apposito

campo dell'offerta economica dell'RDO - MEPA e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del Codice, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter., anche qualora il numero delle offerte ammesse qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà ad aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo (maggior ribasso sull'elenco prezzi contenuto nel Capitolato tecnico) rispetto alla base di gara ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara.

ART.11 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE E DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.

Il fornitore si impegnano ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Il personale del Fornitore ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico deve garantirsi:

- il mantenimento della più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- la non divulgazione di informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

ART. 13 – GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

La società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del Codice.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria definitiva deve avere validità dalla data di stipula del contratto e viene svincolata al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 15 – ONERI DI BOLLO

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali. Il documento di stipula è assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’art.2 della tariffa, parte prima allegata al DPR n.642 del 1972, nella misura di € 16,00 ogni 100 righe (per convenzione ogni quattro pagine di foglio A4) rideterminata dall’art. 7-bis, comma 3 del D.L. 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sarà compito della ditta aggiudicataria della gara applicare le marche sul documento di stipula e ritrasmetterlo con le marche, debitamente annullate, unitamente al documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva.

ART. 16 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO.

ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’affidatario dovrà comunicare il nominativo del soggetto responsabile del servizio, il quale sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

L’affidatario dovrà altresì comunicare i recapiti (telefono, fax, e-mail) per le eventuali comunicazioni

ART. 18 – RESPONSABILITA’ CIVILE

L’affidatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, in relazione ad infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.

L’affidatario dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Inoltre dovrà provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità dell'affidatario per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

ART. 19 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

L'affidatario si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. L'affidatario dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; inoltre è responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

ART. 20 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'affidatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'affidatario si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'affidatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Lo stesso dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. E' responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Mensilmente verrà accertata la regolare esecuzione dal Direttore dell'esecuzione dei servizi prestati e sarà rilasciato dal RUP il certificato di regolare esecuzione che autorizzerà alla fatturazione.

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dall'impresa.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario dell'affidatario;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate, Via Giorgione 106- 00147 ROMA- C.F. 06363391001

e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA DOIBBL oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO. L'affidatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia è sottoposta al regime di split payment.

I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

ART.22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'affidatario dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia.

Inoltre è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Impresa trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

La stessa darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.23 – PENALI, RECESSO, RISOLUZIONE

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ogni singolo inadempimento.

La penale sarà applicata anche in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l'aggiudicataria previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tale caso l'applicazione delle penali cesserà nel momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell'affidatario, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dall'affidatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

La disciplina della risoluzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'affidatario, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza dell'affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'affidatario inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. All'affidatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

È invece ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'affidatario risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto - e l’affidatario espressamente accetta - di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’affidatario. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte dell’affidatario, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

ART. 25 – CESSIONE DI AZIENDA

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’affidatario deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

ART. 26 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

L’affidatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’affidatario si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’affidatario stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'affidatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

ART. 27 – TUTELA DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation (GDPR). Si rinvia all'informativa allegata predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Ancona.

IL RUP
Remo Checola
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente